


L'aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il green public procurement

ASPETTI GENERALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Sessione 1


Gli aspetti ambientali nella disciplina nazionale degli appalti pubblici:
normativa e giurisprudenza

Bologna, 17 Dicembre 2015

Prof. Avv. Andrea Maltoni – Avv. Giulia Mattioli




**Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE**



- Il **D.Lgs. n. 163/2006** (Codice dei contratti pubblici) recepisce le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed offre la possibilità di ricorrere allo strumento degli appalti verdi
- Il **D.P.R. n. 207/2010** (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici) contiene disposizioni importanti in relazione al *Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della p.a.*


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



In linea con l'orientamento espresso dal giudice comunitario, anche il Consiglio di Stato e la giurisprudenza di I grado si sono espressi per l'**ammissibilità dei criteri di carattere non strettamente economico:**

Art. 2 – consente di tenere conto di **esigenze sociali ed ambientali** nella determinazione dei criteri che ispirano la procedura ad evidenza pubblica

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




Art. 2, c. 2

*“Il principio di economicità può essere subordinato, **entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile**”.*

[documento interpretativo del Ministero dell'ambiente Acquisti verdi per la p.a.: lo stato dell'arte, evoluzione normativa e indicazioni metodologiche del 2006 – “è legittimo considerare prioritaria l'esigenza di proteggere ambiente e salute umana, di promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare le esigenze sociali anche a scapito di non garantire sempre in ogni caso un rapporto conveniente tra i risultati ottenuti e le risorse impiegate, purchè ciò avvenga nel rispetto della trasparenza, della par condicio e della concorrenza”]

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




Integrazione delle **considerazioni di carattere ambientale** nelle diverse

FASI di SVOLGIMENTO della PROCEDURA di SCELTA del CONTRAENTE:

1. *la determinazione dell'oggetto del contratto: le specifiche tecniche;*
2. *la selezione degli offerenti;*
3. *l'aggiudicazione: i criteri di valutazione delle offerte;*
4. *l'esecuzione del contratto.*

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




1) La determinazione dell'oggetto del contratto: le specifiche tecniche

Momento centrale per garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale (*what to buy*)

Art. 68 – relativo alla determinazione delle specifiche tecniche dell'oggetto del contratto, stabilisce che, ogniqualvolta sia possibile, queste devono essere definite tenendo conto altresì delle **esigenze di tutela ambientale (obbligo)**

*“Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. **Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale**”.*

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




“Le specifiche tecniche devono **consentire pari accesso** agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla **concorrenza**.

Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:


- a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali [...], Ciascun riferimento contiene la menzione «**o equivalente**»;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto” ...

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Consapevole della criticità della fase di definizione dell'oggetto del contratto, sia il legislatore comunitario che quello nazionale hanno provveduto a disciplinare in modo estremamente attento le **specifiche tecniche**, ossia le modalità con cui la prestazione contrattuale viene descritta negli atti di gara, nonché le forme con cui le considerazioni ambientali possono essere integrate in questa fase, nel rispetto del **principio generale della clausola di equivalenza** (*favor participationis*; conseguimento del bene che soddisfa nel miglior modo possibile le esigenze della s.a.)


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“il significato sostanziale che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e, in particolare, la disposizione dell’art. 68 del d.lgs. n. 168/2006, consiste, non solo nella **massima partecipazione** dei concorrenti, ma anche e soprattutto, attraverso questa, nel **conseguimento di un bene (prodotto o servizio), da parte della s.a., che tecnicamente soddisfi, nel miglior modo possibile, proprio per la più ampia offerta consentita dal favor participationis, le esigenze della collettività che sono affidate alla cura dell’amministrazione”***

(TAR Milano, sez. IV, sent. n. 55/2014)


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“l’art. 68 d.lgs. n. 163/2006, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, prevede che le specifiche tecniche devono consentire **parità di accesso** a tutti gli offerenti e non devono comportare ostacoli non giustificati all’apertura alla concorrenza delle gare pubbliche. E’ pertanto consentito, in linea generale, offrire qualsiasi mezzo appropriato anche non perfettamente identico a quello previsto nella legge di gara, **purchè sia equivalente** e raggiunga lo scopo della gara stessa. Il giudizio di equivalenza quindi non solo è previsto in astratto, ma va concretamente applicato. La **c.d. clausola di equivalenza** non è un principio che si imponga ab externo alla discrezionalità dell’amministrazione, ma è al contrario, un principio immanente alla stessa regola dell’evidenza pubblica e del suo immediato e fondamentale corollario, il favor participationis, presiedendo all’esercizio stesso della discrezionalità tecnica”*

(TAR Trieste, sez. I, sent. n. 16/2014; così anche Cons. St., sez. III, sent. n. 4541/2013)


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“nelle gare pubbliche le s.a., quando si avvalgono della **possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche**, non possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il concorrente prova che le soluzioni da lui proposte ottemperano **in maniera equivalente** ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”*

(TAR Lecce, sez. II, sent. n. 2781/2014)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




“il principio di equivalenza, espresso dall’art. 68, c. 4 d.lgs. n. 163/2006, deve pur sempre contemperarsi con i principi che governano l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche (art. 2 d.lgs. n. 163/2006) tra cui la parità di trattamento e la non discriminazione”

(parere ANAC n. 100 del 5.6.2013; Corte Giustizia U.E., sez. IV, sent. 599/2012)

“la valutazione dell’equivalenza di un prodotto, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 163/2006, che attiene anche all’appropriatezza del mezzo di prova, costituisce espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione e può essere sindacato dal giudice solo nella misura in cui si riveli illogica, contraddittoria o irrazionale”


(TAR Lecce, sez. II, sent. n. 2781/2014)

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



L'operazione di valutazione dell'assolvimento dell'onere della prova dell'equivalenza comporta conoscenze e capacità tecniche che spesso le s.a. non hanno, quindi il legislatore, per **promuovere gli appalti verdi e l'integrazione dei criteri ambientali nella definizione dell'oggetto del contratto**, ha previsto:


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*In via **eccezionale***, il riferimento ad un **marchio determinato** o ad una **determinata provenienza** deve ritenersi ammissibile solo se accompagnato dalla espressa indicazione della **clausola di equivalenza** e nei soli casi in cui sia **giustificato dall'oggetto dell'appalto** (**Cons. St., sez. VI, sent. n. 4884/2007**) e risulti **indispensabile** in quanto diversamente la stazione appaltante non sarebbe in grado di definire con la necessaria precisione l'oggetto del contratto (**Cons. St., sez. VI, sent. n. 1443/2010; sez. V, sent. n. 2600/2009; sez. V, sent. n. 3386/2004; sez. V, sent. n. 7050/2002**)

[→ tali limitazioni, tuttavia, non riguardano i marchi ecologici, *segue*]


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



In via generale, ha previsto una disciplina *ad hoc* (art. 68, c.9) relativa alla possibilità di avvalersi di marchi ecologici, che presentano una **duplice funzione**:

- a) costituire riferimento per la definizione delle specifiche tecniche (come le specifiche tecniche comuni): la s.a. può ispirarsi ai criteri per l'assegnazione di marchi ecologici;
- b) funzione probatoria: per l'O.E. e la s.a.


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Sulla base delle etichette maggiormente diffuse, saranno redatti i **CAM**, ossia i **criteri ambientali minimi**, stabiliti dai decreti di attuazione del **PAN *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore delle p.a.***

→ PAN – ulteriore strumento per promuovere gli appalti verdi (al pari dei marchi ecologici)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




Per quanto riguarda il caso specifico **dell'utilizzo di marchi di qualità**, il legislatore dell'Unione ha fornito alcune indicazioni precise in merito all'incidenza di tali requisiti nel contesto delle specifiche tecniche:

*“il legislatore ha autorizzato le amministrazioni aggiudicatrici ad utilizzare criteri sottesi ad un'ecoetichettatura per stabilire talune caratteristiche di un prodotto, ma **non a elevare un'etichettatura al rango di specifica tecnica**, dato che tale ecoetichettatura può essere usata solo a titolo di presunzione che i prodotti sui quali è apposta soddisfano le caratteristiche così definite, fatto esplicitamente salvo ogni altro mezzo di prova appropriato”*

(CGUE C-368/18, sentenza del 10.5.2012 Nord Holland – appalto per la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè)


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Di regola, infatti, **le p.a. devono limitarsi ad utilizzare come specifiche tecniche i requisiti ambientali minimi**, previamente codificati sulla base di **etichette ambientali**, premiando le eventuali soluzioni migliorative, o riconoscendo agli offerenti la **possibilità di introdurre varianti verdi o introducendo criteri di aggiudicazione ecologici**: deve ritenersi insito nella scelta del criterio dell'OEpV, la possibilità per le imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purchè non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla *lex specialis* onde non ledere la *par condicio*

(Cons. St., sez. V, sent. n. 1601/2015; TAR Salerno, sez. I, sent. n. 2008/2015).

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




E' possibile che tra le specifiche tecniche la s.a. inserisca **metodi di produzione**:

l'orientamento giurisprudenziale prevalente: richiede l'incidenza del metodo di produzione sull'oggetto della prestazione (visibile o non visibile, purchè oggettivamente verificabile)

Critica: con riferimento al quadro normativo attuale, in base al quale la tutela dell'ambiente è obiettivo diretto delle procedure ad evidenza pubblica; § 6 Direttiva CE, esclude che le disposizioni comunitarie possano ostacolare forme aggiuntive di tutela dell'ambiente

**IN OGNI CASO,
possono costituire specifiche tecniche solo le prescrizioni
CONNESSE con la prestazione contrattuale**

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




2) La selezione degli offerenti: requisiti di partecipazione

Il codice ha disciplinato in modo articolato l'integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di selezione, con particolare riferimento a:

- cause di esclusione;
- possibilità di richiedere ai concorrenti misure di gestione ambientale;
- dimostrazione della capacità tecnica


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Artt. 38 e 39 – il considerando **46 della Dir. 2004/18/CE** chiarisce che il mancato rispetto della normativa ambientale, accertato con sentenza definitiva o con provvedimento ad essa equiparato, può essere considerato un reato che incide sulla **moralità professionale** dell'operatore economico o sulla valutazione della sussistenza della colpa grave dell'appaltatore.


→ deve pertanto ritenersi che gli operatori che si trovino in tali condizioni possano essere esclusi dalla procedura di scelta del contraente **ai sensi dell'art. 38, c. 1 lett. c) e lett. f)**

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



- Art.38** *“ Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; [...]*
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;*

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




Art. 42 – consente alla s.a. di dar peso al dato che l'attività dell'impresa concorrente sia conforme a **standard ambientali**;

comma 1, lett. f) - *“Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:*

*f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle **misure di gestione ambientale** che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto [cfr. infra **art. 281 Reg. es. cod. app.**]*


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Concetto di “**casi appropriati**”: quando l’oggetto dell’appalto sia un servizio o un lavoro con rilevante impatto ambientale.


Sono considerati appalti con rilevante appalto ambientale: appalti di gestione dei rifiuti; appalti nel settore delle costruzioni; appalti relativi alla ristrutturazione o alla manutenzione degli edifici; appalti relativi ai servizi di trasporto (***Manuale della Commissione sugli acquisti pubblici eco-compatibili, 2004***)

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 44 – relativo ad appalti di lavori e servizi, prevede che le stazioni appaltanti possano chiedere la presentazione di **certificati** per attestare il rispetto dell'operatore economico di norme di gestione ambientale (riferimento a sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS; ISO 14001); debbono comunque essere accettati tutti i mezzi di prova volti a dimostrare l'adozione di sistemi di gestione ambientale (pr. equivalenza).


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



“ nella definizione dei requisiti di partecipazione, le stazioni appaltanti possono prevedere obiettivi di carattere sociale, purchè sia rispettato il principio di proporzionalità e pubblicità”

(determinazione AVCP, ora ANAC n. 2 del 23/01/2008)


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“la s.a. dispone di una certa **discrezionalità nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara**, pertanto, l’amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, tutte le volte in cui tale scelta **non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza**”*

(Cons. St., sez. V, sent. n. 525/2009; sent. n. 7247/2009; TAR Puglia, sez. III, sent. n. 2247/2009; TAR Liguria, sez. II, sent. n. 1238/2009)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




Pertanto,

*“è facoltà dell’amministrazione prevedere requisiti di partecipazione **diversi ed ulteriori** rispetto a quelli legali, sempre che risultino **logici, ragionevoli e conformi allo scopo perseguito**, così da non restringere oltre misura il novero dei potenziali concorrenti e creare una situazione ingiustificata di privilegio”*

(parere AVCP, ora ANAC n. 110 del 27.5.2010; parere n. 162 del 21.9.2011; parere n. 33 del 31.1.2008; Cons. St., sez. V, sent. n. 8914/2009; sent. n. 3083/2008; sez. VI, sent. n. 3655/2008; sent. n. 7139/2005; TAR Milano, sez. III, sent. n. 922/1998)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Nell'ambito dell'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, la s.a. può prevedere requisiti di partecipazione ulteriori a quelli legali, giustificati dall'obiettivo precauzionale di ridurre i rischi di contaminazione derivanti dalla loro movimentazione: tale scelta *“si rivela del tutto ragionevole e proporzionata e, soprattutto, correttamente finalizzata alla efficace soddisfazione di quelle **esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica** al cui perseguimento si appalesa preordinata la disciplina di settore, ancorchè non esaustiva nei suoi contenuti precettivi”*

(Cons. St., sez. V, sent. n. 611/2004)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




La legittimità di criteri non propriamente economici, come quelli **ambientali** e sociali, è dunque predicabile **a condizione che**:

- siano ***pertinenti*** rispetto all'oggetto dell'appalto;
- siano ***previamente pubblicati***;
- siano ***rispettosi dei principi fondamentali del diritto comunitario***: libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità


In altre parole, si tratta di conciliare la tutela dell'ambiente con quella della concorrenza

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 58 – considera la **sostenibilità ambientale** una componente tale da qualificare un appalto “*particolarmente complesso*” e, dunque, rende possibile il ricorso al dialogo competitivo.


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



3) L'aggiudicazione: i criteri di valutazione delle offerte

Art. 83, c. 1, lett. e) – prevede che tra i criteri di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa abbiano rilievo anche “le *caratteristiche ambientali* e *il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera e del prodotto*””


**Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE**



“è illegittimo il bando di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui tutti i criteri di scelta sono riferibili unicamente al prezzo dei servizi offerti”


(TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 12/2001)

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“la normativa nazionale e comunitaria non impedisce di considerare, in sede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, **criteri di carattere non strettamente economico**, relativi alle caratteristiche **qualitative** delle offerte”*
(Cons. St., sez. V, sent. n. 4828/2001; sez. VI, sent. n. 192/2001)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




Risulta illegittimo il bando di gara che, per l'aggiudicazione delle **gare di appalto relative ai servizi di ristorazione collettiva**, servendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuisca un punteggio preponderante all'elemento prezzo (80 punti su 100) ed un punteggio solo marginale all'elemento qualitativo.

La normativa statale e regionale vigente in materia di servizi di ristorazione collettiva, infatti, rinviene la propria *ratio* nell'obiettivo di promuovere ed incentivare la produzione agricola biologica, di qualità e dei prodotti a denominazione protetta, anche mediante l'utilizzazione da parte delle p.a. di tali prodotti nei servizi di refezione scolastica → pertanto, **nell'attuazione del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere attribuito valore preminente alla qualità ed alla sicurezza dei prodotti alimentari.**

(TAR Parma, sez. I, sent. n. 342/2006)


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“la scelta da parte dell’amministrazione dei criteri di valutazione dell’OEpV, pur essendo connotata da ampia discrezionalità, deve avvenire nel **rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione**, dovendo in ogni caso i singoli criteri essere riferiti **direttamente ed esclusivamente alle prestazioni che formano oggetto specifico dell’appalto ed essere pertinenti alla natura, all’oggetto ed al contenuto del contratto**”*

(Cons. St., sez. V, sent. n. 7259/2009)

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




In particolare, con riferimento al principio generale regolatore delle gare pubbliche di divieto di commistione tra criteri soggettivi di pre-qualificazione e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione:

tale principio, che affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di *par condicio* che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova il suo supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione

(Cons. St., sez. V, sent. n. 5105/2009)


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



*“l’offerta tecnica deve essere valutata in base a criteri che abbiano una **diretta connessione con l’oggetto dell’appalto** e che siano idonei a misurarne il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente. Pertanto, il curriculum dell’impresa, il possesso di licenze o certificazioni di qualità [...] sono fattori che possono essere utilizzati come criteri di ammissione alla gara, ma non devono essere presi in considerazione nella valutazione qualitativa dell’OEpV”*

(cfr. CGUE sentenza del 24.1.2008, causa C-532/05; Cons. St., sez. v, sent. n. 2147/2009), così parere ANAC n. 163 del 9.10.2013 e n. 46 DEL 26.1.2014


Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



4) L'esecuzione del contratto

Art. 69 – in attuazione del considerando 33 e dell'art. 26 della Dir. 2004/18/CE, si è riconosciuta la facoltà delle amministrazioni di introdurre condizioni particolari di esecuzione, anche di carattere ambientale.

Disciplina del Codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010):
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE




D.P.R. 207/2010

(Regolamento di esecuzione del Codice dei
contratti pubblici)

Art. 120 – per gli appalti di lavori prevede che le stazioni appaltanti **si attengano ai criteri ambientali minimi stabiliti nel PAN** (e nei successivi decreti attuativi) per la determinazione dei criteri di valutazione delle caratteristiche estetiche e funzionali.


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 138, c. 3 – “Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti:

- a) **ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali**, tengono in considerazione, ai sensi dell'articolo 68 del codice, ove possibile, i **criteri di tutela ambientale** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi;
- b) **ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti** con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali”


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 281

“Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo' causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente”.


Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



Art. 283, c. 1

*“In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la **facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente**, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonche' con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attivita' di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonche' dell'articolo 69 del codice”.*

Disciplina del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. 207/2010): TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE



L'attività dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici,
oggi ANAC – sistema di monitoraggio e
rilevazione GPP:

fra i servizi attivati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, prima ancora che diventasse Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), vi è la sezione denominata “**Appalti Verdi - PAN GPP: monitoraggio affidamenti**”. Il sistema è rivolto alle stazioni appaltanti per l'inserimento dei dati per il monitoraggio degli Appalti Verdi.